

Venezia, la luna e le slot

A cura di Geronimo Cardia
Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

È noto agli operatori del settore che nella sentenza n. 1016/2016 dell'8 settembre 2016, il Tar Veneto abbia annullato il "provvedimento amministrativo - diffida all'esercizio di attività di raccolta scommesse (...) adottato dal Comune di Venezia-Direzione Commercio e Attività Produttive - Settore Commercio Servizio Commercio Sportello Impresa 3 - U.O.C. Somministrazione Alimenti e Bevande e Attività Ricettive Terzaferma, (...) con il quale (...) [un operatore delle scommesse] è stato diffidato ad esercitare, anche a mezzo del proprio rappresentante, (...) l'attività di raccolta scommesse (...) in difformità a quanto disposto dall'art. 30 del Regolamento edilizio" ritenendo quest'ultimo non

NELLA CITTÀ LAGUNARE IL DISTANZIOMETRO NON VA APPLICATO NÉ ALLE SCOMMESSE NÉ ALLE SALE NÉ ALLE SLOT

applicabile all'attività di scommesse (cfr., in particolare, Tar Veneto sentenza n. 1016/2016). Tale orientamento volto a escludere l'applicazione dell'articolo 30 all'attività di scommesse è stato poi ribadito dallo stesso Tar Veneto nella successiva sentenza n. 1084/2016 del 22 settembre 2016, sempre in accoglimento del ricorso promosso da un esercente delle scommesse avverso l'art. 30 del Regolamento Edilizio (cfr., in particolare, Tar Veneto sentenza 1084/2016). Prescindendo qui dalle motivazioni che hanno sorretto le richiamate decisioni, sulle quali se sarà necessario potrà tornarsi, deve però rappresentarsi un aspetto che è certo. La disapplicazione predicata nelle decisioni richiamate andrebbe imposta non tanto per quanto indicato, quanto piuttosto per un superiore motivo di illegittimità del distanziometro in questione

e non solo a favore del comparto delle scommesse ma anche a favore del comparto della distribuzione del gioco legale attraverso le sale da gioco ed attraverso gli apparecchi ex articolo 110 del Tulp. Ciò per la semplice ragione che anche il distanziometro di Venezia risulta viziato da quell'Effetto Espulsivo di cui ormai parliamo da anni.

LE CONSEGUENZE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – Ed infatti, l'art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia per come congegnato determina, in luogo della sia pure dichiarata intenzione di regolamentare, un divieto assoluto di distribuzione di gioco legale sull'intero territorio del Comune di Venezia. L'effetto espulsivo che ne deriva è idoneo a rappresentare in ogni caso un motivo di annullamento di ogni tipo atto amministrativo del Comu-

L'AUTORE

Avv. Geronimo Cardia
Studio Legale Cardia
www.gclegal.it



ne volto ad impedire l'apertura o l'insediamento di realtà come quelle descritte. Anche per il Comune di Venezia, infatti, è stata operata una perizia come quelle descritte nel testo 'La Questione Territoriale. Il Proibizionismo inflitto al gioco legale dalla normativa locale' edito da Gn Media. E l'esito della perizia si attesta sul grado di interdizione già denunciato per numerose altre realtà territoriali del Paese. Ciò dimostra ancora una volta, potrebbe dirsi, l'effetto di completa chiusura, più che di ordinata regolamentazione, determinato dal precetto dell'articolo 30. Ed è di tutta evidenza che tale esito non si sarebbe verificato se il Comune avesse compiuto la necessaria preventiva istruttoria: un'istruttoria imposta, da un lato, dai principi generali della formazione degli atti amministrativi e, dall'altro, dalla recente e chiara giurisprudenza che impone di prevedere quali effetti concreti possa poi determinare un provvedimento emanando, peraltro del tipo distanziometro. Il Consiglio di Stato, infatti, si è dimostrato intenzionato a chiarire definitivamente che in capo alle amministrazioni di riferimento corra una precisa responsabilità di pesare e valutare gli effetti concreti del provvedimento che si ha in animo di adottare prima della sua adozione. Ebbene, la formula è semplice: laddove il distanziometro che l'amministrazione abbia intenzione di adottare di fatto vieti in



luogo di regolamentare, ecco che il provvedimento non va adottato e se adottato va annullato (CdS, sez. III, 10 febbraio 2016, n.578 e n. 579). Bisogna che si trovi il coraggio di chiarire detti aspetti, superando la barriera dell'imbarazzo e della morale, nella consapevolezza che dando e continuando a dare una cattiva regolamentazione al comparto del gioco legale (nella sua interezza) si finisce per infliggere un danno al Paese. Più volte si è avuto modo di rappresentare che i danni generati da un distanziometro che espelle invece di regolamentare sono non solo su interessi individuali degli operatori del settore interessati, ma anche e direi soprattutto su interessi generali. Per quanto concerne gli interessi individuali, gli operatori possono lamentare danni in termini di lucro cessante del mancato guadagno per gli anni di attività che gli sono illegittimamente sottratti o di danno emergente per i costi di investimento, i costi fissi e variabili non abbattibili a seguito del provvedimento di chiusura. Il tutto senza considerare i rischi di fallimento che ne conseguono. Sul piano degli

interessi collettivi, basti rammentare che in gioco ci sono i pregiudizi da registrare per i livelli occupazionali del singolo operatore colpito come dell'intero territorio ed il danno erariale da perdita di gettito erariale, oggi al centro dell'attenzione nazionale e locale per la forte crisi che interessa il Paese.

IL PROIBIZIONISMO NEL GIOCO - Ma ancor va ricordato che il proibizionismo imposto dall'effetto espulsivo è idoneo a determinare l'invasione del territorio da parte dell'offerta di gioco illegale da parte della criminalità organizzata, con conseguente lesione dell'ordine pubblico. Il tutto senza contare che agli utenti giocatori verrebbero quindi somministrati prodotti di gioco da operatori illegali senza che sia assicurato alcun tipo di controllo o tutela e verrebbero quindi vanificati gli sforzi di contenere il fenomeno della gioco patologico con conseguente lesione del diritto alla salute e del risparmio, pure costituzionalmente protetti. Occorre coraggio, dunque, sapendo di operare per una giusta causa.



CA' FARSETTI, MUNICIPIO DI VENEZIA